Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 19 agosto 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1955, n. 698.

Modificazione dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1953, n. 935, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1955, il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1953, n. 935, sono sostituiti dal seguente:

« Le opere per le quali siano state o vengano concesse le provvidenze di cui ai provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1952, n. 677, devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1955 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — MORO — VANONI — ANDREOTTI — GAVA — ROMITA — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 agosto 1955, n. 699.

Conferma nel rispettivo ruolo del personale direttivo ed insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli Istituti e delle Scuole d'arte, annullata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale direttivo ed insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli Istituti e delle Scuole d'arte, la cui nomina senza concorso fu annullata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale del 15 febbraio 1945, n. 133, e che all'epoca della revisione delle nomine senza concorso non ottenne la conferma in ruolo, che abbia continuato a prestare lodevole servizio e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti, sempre lodevolmente, la sua opera negli Istituti predetti ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 133, è confermato in ruolo nei rispettivi posti direttivi o cattedre, o in cattedre affini.

Art. 2.

Il personale direttivo ed insegnante riassunto nei ruoli per effetto dell'art. 1 della presente legge è inquadrato in base all'anzianità di servizio acquisita alla data della nomina senza concorso e con decorrenza, agli effetti economici, dalla pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 agosto 1955, n. 700.

Partecipazione dell'Italia alle celebrazioni per il IV centenario della fondazione della città di San Paolo del Brasile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 250 milioni per la partecipazione dell'Italia alle celebrazioni per il IV centenario della fondazione della città di San Paolo del Brasile. Tale somma sarà iscritta, con decreti del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in relazione al fabbisogno.

Art. 2.

Il trattamento economico al personale addetto alla Delegazione italiana alle celebrazioni di cui sopra, sarà stabilito con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

Art. 3.

Il fondo per spese d'ufficio e di rappresentanza è determinato con la procedura di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860.

Art. 4.

Alla copertura della spesa prevista dall'art. 1 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità risultanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 agosto 1955, n. 701.

Concessione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per le onoranze ad Antonio Rosmini, nel primo centenario della sua morte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30.000.000 a favore del Comitato nazionale per le onoranze ad Antonio Rosmini.

Art. 2.

La spesa relativa sarà imputata al capitolato 515 del bilancio del Tesoro per l'esercizio 1954-55.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare le operazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 agosto 1955, n. 702.

Aumento dello stanziamento annuo per contributi da erogare a favore di iniziative di interesse turistico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955, è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 da erogare, a cura del Commissariato del turismo, per la concessione di contributi, a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico.

Art. 2.

L'onere di cui sopra sarà fronteggiato per lire 4.000.000 mediante riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 231 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e, per lire 296.000.000, mediante riduzione del capitolo 515 dello stato di previsione ed esercizio medesimi.

Per l'esercizio in corso, il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

E' abrogata la legge 19 giugno 1950, n. 398.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 agosto 1955, n. 703.

Concessioni dei benefici previsti per le farmacie di « antico diritto » ai connazionali assegnatari di farmacia, ai sensi della legge 8 aprile 1954, n. 104.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I titolari di farmacia, assegnata in applicazione della legge 8 aprile 1954, n. 104, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 agosto 1947, n. 820, e già titolari di farmacia di diritto reale, potranno godere per un decennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di tutte le disposizioni previste dagli articoli 375, 376, 379 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Durante il decennio essi potranno godere dei benefici previsti dall'articolo 369 del testo unico delle leggi sanitarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 agosto 1955, n. 704.

Concessione di un contributo annuo alla Società italiana per l'organizzazione internazionale, con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 40.000.000, per la durata di cinque esercizi finanziari a decorrere da quello 1955-56, a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale con sede in Roma - Palazzetto Venezia.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 40.000.000 di cui all'art. 1, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 agosto 1955, n. 705.

Aumento del contributo dello Stato per il funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (E.N.I.T.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, previsto dalla legge 13 ottobre 1950, n. 844, è elevato da lire 855 milioni a lire 1.055.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

Art. 2.

Il maggiore onere di cui sopra sarà fronteggiato mediante equivalente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 agosto 1955, n. 706.

Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli istituti, le aziende di credito e gli uffici postali che non abbiano effettuato il versamento o presentato la denunzia, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, non sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 11 della stessa legge, purchè effettuino il versamento o presentino la denuncia entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro il suddetto termine di novanta giorni i titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza ed i possessori di titoli di credito, indicati nell'art. 1 della legge 11 luglio 1952, n. 911, potranno presentare la denuncia richiesta dallo stesso articolo.

I titoli di credito, denunciati nel termine stabilito dal precedente comma, non incorrono nell'inefficacia sancita dall'art. 3 della legge sopraindicata.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, è sostituito dai seguenti commi:

« E' fatto obbligo a tutti gli istituti ed aziende di credito ed agli uffici postali di versare in un conto speciale presso la Sezione di tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione hanno sede, i fondi relativi ai depositi bancari e postali e ai titoli di credito di qualsiasi specie, soggetti al blocco per effetto di ordinanze alleate, convalidate con il decreto legislativo 1° febbraio 1946, n. 58, anche se siano stati comunque sbloccati con successivi provvedimenti degli Alleati e dell'Amministrazione finanziaria, ma che non siano ancora stati pagati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono salvi i diritti spettanti ai titolari dei depositi, valori e titoli, già sbloccati, ma non ancora pagati dagli istituti ed aziende di credito e dagli uffici postali, purchè i titolari medesimi rinnovino la denuncia, prevista negli articoli 1 e 2 della legge 11 luglio 1952, n. 911, entro il termine fissato dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a dare, agli intestatari dei buoni postali futtiferi e dei libretti postali di risparmio, comunicazione del blocco dei loro depositi e della facoltà concessa di chiederne lo sblocco, a norma del precedente art. 1.

Restano ferme le disposizioni di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36, e 26 marzo 1946, n. 140, concernenti la revoca dei provvedimenti e delle misure adottate in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi ».

Art. 3.

Sono altresì soggetti all'obbligo del versamento o della denuncia tutti gli enti ed uffici diversi da quelli indicati nell'art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, che si trovino in possesso di fondi di qualsiasi natura, bloccati per effetto di ordinanze alleate.

Gli enti ed uffici predetti dovranno provvedere al versamento o alla denuncia nel termine fissato dall'art. 1 della presente legge.

Art. 4.

Tutti gli enti ed uffici indicati nell'art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, e nell'art. 3 della presente legge sono tenuti a versare, unitamente al capitale, gli interessi maturati sui depositi fino alla data del versamento.

Art. 5.

Gli istituti ed aziende di credito sono esonerati dal versamento dei valori contenuti nei depositi a custodia e nei depositi costituiti a garanzia di anticipazioni, bloccati per effetto di ordinanze alleate, ferma restando la loro responsabilità verso i terzi e verso l'Erario, fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 11 luglio 1952, n. 911.

Sono, altresì, esonerati dall'obbligo del versamento gli uffici postali relativamente ai fondi corrispondenti ai buoni postali fruttiferi, assoggettati al blocco.

Gli istituti, le aziende e gli uffici suddetti dovranno denunciare, entro il termine di cui all'art. 1 della presente legge, alla Direzione generale del tesoro, i depositi ed i titoli sopra indicati, specificandone gli estremi, il valore, gli intestatari e le eventuali anticipazioni.

Sono esonerati dal versamento e rimangono pertanto sbloccati i fondi corrispondenti ai titoli di credito, emessi anteriormente al 10 giugno 1940.

Art. 6.

Per i titoli di credito denunciati nel termine stabilito dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge, i blocchi disposti in attuazione di ordinanze alleate, convalidati dal decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 58, hanno efficacia sospensiva della prescrizione.

Art. 7.

I depositi effettuati nel conto speciale, istituito a norma dell'art. 13 della legge 11 luglio 1952, n. 911, in dipendenza del versamento dei fondi da parte degli enti ed uffici a ciò obbligati, sono infruttiferi.

Art. 8.

La Commissione, costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, esprimerà, altresì, il parere su tutte le questioni concernenti l'applicazione della detta legge e della presente.

Art. 9.

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge 11 luglio 1952, n. 911, è sostituito dal seguente:

« L'apertura delle cassette di sicurezza, nonchè la ricognizione di quanto contenuto in esse e nei depo-

siti a custodia e a garanzia di anticipazioni, a chiunque intestati, sarà fatta, previo parere della Commissione prevista nell'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, alla presenza del titolare, o, in sua assenza, di un notaio e con l'intervento di un delegato del Ministero del tesoro e di un delegato del Ministero delle finanze ».

Art. 10.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione, di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, in rapporto ai lavori effettuati.

Alla spesa per il funzionamento della Commissione predetta e del relativo ufficio di segreteria, nonchè, a tutte le altre spese necessarie per l'attuazione della succitata legge e della presente, si provvederà con stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Alla spesa stessa, valutata in lire 10.000.000 per l'esercizio 1954-55, si farà fronte con riduzione di eguale importo del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nell'esercizio medesimo, per sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA — ANDREOTTI — BRASCHI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 agosto 1955, n. 707.

Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato col regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti:

« Le aziende soggette alle disposizioni del presente testo unico devono assumere una delle denominazioni appresso indicate:

a) Cassa rurale di (indicazione del Comune e della Provincia) Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;

b) Cassa artigiana di . . . . . (indicazione del Comune e della Provincia) Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;

c) Cassa rurale ed artigiana di (indicazione del Comune e della Provincia) Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata.

Queste denominazioni possono essere integrate con espressioni di carattere distintivo previo benestare degli organi di vigilanza.

Le suddette aziende saranno in appresso indistintamente indicate con la denominazione di « Casse » o di « Casse rurali ed artigiane ».

Le « Casse » già costituite possono proporre agli organi di vigilanza la nuova denominazione sociale che intendono assumere in relazione a quanto è disposto nel primo comma ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 4 è sostituito dai seguenti:

« Possono assumere la qualità di soci delle « Casse » le persone fisiche che siano agricoltori o artigiani e risiedano nel Comune oppure che vi operino con carattere di continuità come imprese agricole, nonchè le Cooperative agricole, di manipolazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e le Cooperative artigiane operanti nel Comune e regolarmente iscritte nel registro prefettizio. Ognuno di detti Enti cooperativi potrà essere socio di una sola « Cassa ».

I soci delle aziende che assumono la denominazione di « Cassa rurale » o di « Cassa artigiana » devono essere rispettivamente, in prevalenza, agricoltori o artigiani ».

Art. 3.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 sono sostituiti dai seguenti:

« I soci sono tenuti alla sottoscrizione di almeno una azione nel caso di società a responsabilità limitata, ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale nel caso di società a responsabilità illimitata.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non potrà essere inferiore a lire 500. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire 10.000.

Nessun socio può sottoscrivere una quota superiore alle lire 250.000, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale importo.

Ognuno di detti soci deve versare, al momento della sua iscrizione, almeno metà del capitale sottoscritto.

Ciascun socio ha un solo voto e non può avere più di una delega.

La delega ad esercitare il voto non può essere conferita nè agli amministratori nè ai dipendenti della società ».

Art. 4.

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Il capitale delle « Casse » di nuova costituzione deve essere costituito in denaro e per somma non inferiore alle lire 300.000 nel caso di società a garanzia illimitata: alle lire 500.000 nel caso di società a garanzia limitata ».

Art. 5.

Dopo il primo comma dell'art. 10 è aggiunto il seguente secondo comma:

« Gli amministratori devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle

quali sono personalmente interessati o siano interessati i loro parenti od affini sino al terzo grado o persone giuridiche nelle quali essi rivestano la funzione di amministratore o sindaco ».

Art. 6.

Il terzo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

« Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto; e per essere ammesse, devono riportare il voto favorevole di almeno sei settimi dei consiglieri presenti e il benestare dell'intero Collegio sindacale ».

Art. 7.

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Le « Casse », oltre alla produzione dei bilanci annuali nei termini stabiliti, devono alla fine di ogni esercizio presentare all'Ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della Società, due elenchi dei soci entrati e usciti durante l'esercizio, contenenti l'indicazione del loro nome, cognome e domicilio, sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi per lui e da uno dei sindaci, nonchè due elenchi degli amministratori e sindaci in carica.

Uno di tali elenchi, vistato dal cancelliere, è conservato dalla società e tenuto a disposizione dei soci.

Le « Casse » debbono inviare agli organi di vigilanza tutti i documenti, atti e notizie che verranno loro richiesti ».

Art. 8.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 13 sono sostituiti dai seguenti:

« Il Collegio sindacale costituito presso ogni « Cassa » è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci che ne designerà il presidente.

I sindaci già nominati dagli organi di vigilanza, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, conserveranno tale ufficio fino alla nomina dei loro successori e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio al quale hanno partecipato ».

Art. 9.

All'art. 14 è aggiunto il seguente comma:

« Esse possono anche rilasciare libretti di piccolo risparmio speciale nominativi, alle condizioni di favore previste dalle vigenti disposizioni per determinate categorie di risparmiatori ».

Art. 10.

Il terzo comma dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

« Le operazioni con non soci, abbiano o non abbiano i caratteri di cui al primo comma, non possono eccedere il 25 per cento del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla « Cassa ».

Allo stesso art. 15 è aggiunto in fine il seguente comma:

« Nelle « Casse » costituite nella forma di società a responsabilità limitata il fido non potrà eccedere, salvo delega autorizzata caso per caso dagli organi di vigilanza, il quinto del patrimonio per ogni singolo obbbligato; a tal uopo quest'ultimo deve essere calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia più le riserve ».

Art. 11.

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Le Casse rurali e le Casse rurali ed artigiane sono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio e possono essere autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento e pertanto sono comprese fra gli Istituti di cui al primo comma dell'art. 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 934.

Le Casse predette possono essere prescelte per il compimento delle operazioni di credito contemplate nelle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e n. 991 ».

Art. 12.

L'art. 17 è così modificato:

Aggiungere alla lettera *b*) le seguenti parole: « ed obbligazioni o titoli emessi da istituti autorizzati per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento ».

Sostituire le lettere *c*) ed *e*) con le seguenti:

« *c*) assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi e Società per la fornitura ai soci e non soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e artigiano e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani;

e) assumere la rappresentanza di Enti e di Società di assicurazione ».

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« *f*) acquistare o costruire immobili ad uso uffici e magazzini della società previo benestare degli organi di vigilanza;

g) partecipare al collocamento di prestiti pubblici nonchè di azioni e di obbligazioni per conto di Enti e di Società ».

Art. 13.

L'art. 18 è così modificato:

Sostituire la lettera *b*) con la seguente:

« *b*) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui all'art. 17, lettera *b*), ovvero di cambiali, o di valide fidejussioni ».

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« *f*) assumere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, servizi di cassa e di tesoreria, nonchè la gestione di esattorie per conto di enti pubblici e privati anche in deroga alle limitazioni previste da precedenti leggi e regolamenti;

g) effettuare operazioni di credito a favore dell'artigianato comprese quelle per le quali, in virtù di speciali norme legislative, esistano particolari garanzie e privilegi, con le agevolazioni previste dal decreto legislativo del 15 dicembre 1947, n. 1418 ».

Art. 14.

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« I rapporti e le operazioni di cui all'art. 18, lettere *d*) ed *e*) ed il deposito a custodia dei titoli pos-

sono effettuarsi con la Banca d'Italia, con Istituti di credito di diritto pubblico, con Banche di interesse nazionale, con Casse di risparmio, con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con Monti di credito su pegno di 1ª categoria e, con l'autorizzazione degli organi di vigilanza, anche con altri Istituti di credito.

Il risconto di cambiali agrarie può essere effettuato anche presso gli Istituti speciali di credito agrario.

I depositi delle disponibilità liquide possono effettuarsi presso gli stessi Enti e con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 15.

I primi tre commi dell'art. 20 sono sostituiti dai seguenti:

« Le « Casse » devono destinare almeno la metà degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva ordinaria; con la rimanenza esse potranno distribuire utili ai soci purchè in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'utile netto eventualmente ancora residuale sarà destinato per la metà alla formazione o all'incremento di una riserva straordinaria, e per la metà rimanente potrà essere eventualmente, su voto dell'assemblea dei soci, erogato ai fini di beneficenza o mutualità.

La riserva straordinaria può essere anche utilizzata, con l'autorizzazione degli Organi di vigilanza, per l'acquisto di terreni, di macchine ed utensili ad uso agrario da conferirsi in affitto ai soci riuniti in cooperativa.

Le « Casse » debbono tenere costantemente investito in titoli di cui all'art. 17, lettera *b*), valutati al valore corrente, almeno il 10 per cento dell'ammontare dei depositi ricevuti se costituiti sotto forma di società cooperativa a responsabilità illimitata, ed almeno il 20 per cento dei detti depositi se costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata.

I titoli costituiti ai sensi del comma precedente devono essere depositati a custodia in amministrazione presso uno degli Enti indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente. Tali depositi sono gratuiti ed il loro adeguamento deve avvenire trimestralmente ».

Art. 16.

All'art. 28 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari in relazione alle funzioni che esercita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1949, n. 492, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

E' autorizzata la concessione per 10 anni di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Ente di cui al precedente comma, allo scopo di agevolare allo stesso Ente il conseguimento dei fini statutari. Tale contributo annuo sarà iscritto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

Art. 17.

Nell'art. 29 sono soppresse le seguenti parole: « per mezzo dei sindaci di nomina governativa, di cui all'art. 13 », ed è sostituita la indicazione « art. 11, n. 2 », con « art. 11, ultimo comma ».

Art. 18.

All'art. 30 è aggiunto il seguente comma:

« Esse, invece, anche se si trovano in stato di liquidazione, non possono essere incorporate da aziende di credito di diversa natura, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli organi di vigilanza ».

Art. 19.

L'art. 49 è sostituito dal seguente:

« Le « Casse » devono, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uniformare i rispettivi statuti sociali alle disposizioni della legge medesima.

La deliberazione dell'assemblea dei soci diretta ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto delle « Casse » alle disposizioni del Codice civile e della legge modificativa di che al comma precedente, sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; per la validità di questa deliberazione non occorre l'intervento del notaio ».

Art. 20.

Gli articoli 48 e 50 sono abrogati.

Art. 21.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 possono continuare ad essere soci delle « Casse » anche le persone giuridiche e le società di fatto che già fossero tali alla data del 1° gennaio 1955.

Art. 22.

Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre due anni dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni di coordinamento della legge stessa con le altre leggi vigenti adeguando le sanzioni pecuniarie previste dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, al mutato valore della moneta e riunendo in un nuovo testo unico tutte le norme che regolano la materia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA — ANDREOTTI — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 708.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. I. Ascoli » di Gorizia.

N. 708. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. I. Ascoli » di Gorizia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 48. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1955, n. 709.

Erezione in ente morale della Associazione « Unione degli Armeni d'Italia », con sede in Milano.

N. 709. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Associazione « Unione degli Armeni d'Italia », con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 55. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1955, n. 710.

Autorizzazione all'accettazione della donazione della raccolta archeologica di ceramiche ed oggetti vari provenienti da scavi della Necropoli osco-sannita di Suessola, disposta a favore dello Stato, per il Museo nazionale di Napoli.

N. 710. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione della raccolta archeologica di ceramiche ed oggetti vari provenienti da scavi della Necropoli osco-sannita di Suessola, disposta a favore dello Stato, per il Museo nazionale di Napoli dalla marchesa Elena Spinelli in Gallo, con atto notarile in data 30 maggio 1949.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 33. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1955, n. 711.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile, con sede in Volpedo (Alessandria).

N. 711. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede in Volpedo (Alessandria) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 63. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1955, n. 712.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Sacro Cuore », con sede in Montefalcione (Avellino).

N. 712. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Sacro Cuore », con sede in Montefalcione (Avellino), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 37. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1955, n. 713.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Floridia (Siracusa).

N. 713. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Floridia (Siracusa) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 43. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1955, n. 714.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di piazza Malta, in Salerno.

N. 714. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di piazza Malta in Salerno, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 39. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1955, n. 715.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Montepulciano (Siena).

N. 715. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Montepulciano (Siena) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 38. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1955, n. 716.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Borsi » di Livorno.

N. 716. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Borsi », di Livorno, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 50. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1955, n. 717.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Anzio (Roma).

N. 717. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Anzio (Roma) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 49. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1955, n. 718.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « G. Galilei » di Alessandria.

N. 718. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « G. Galilei », di Alessandria, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 47. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1955, n. 719.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Tempio Pausania (Sassari).

N. 719. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Tempio Pausania (Sassari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 44. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1955, n. 720.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « C. D'Alessandro » di Teramo.

N. 720. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « C. D'Alessandro » di Teramo viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 40. — E. GRECO

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1955.

Rettifica dei decreti Ministeriali 2 marzo 1953 e 25 gennaio 1954 relativi alla concessione di piscicoltura nel lago di Santa Croce in provincia di Belluno, accordata alla Società Adriatica di Elettricità, con sede in Venezia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto 2 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1953, registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 253, con il quale sono state accordate in concessione, a scopo di piscicoltura, alla Società Adriatica di Elettricità, con sede in Venezia, le acque del lago di Santa Croce per anni quindici decorrenti dal 19 novembre 1952, e per il canone annuo di L. 25.000;

Visto il proprio decreto 25 gennaio 1954, con il quale la decorrenza della citata concessione è stata rettificata in quella del 15 maggio 1948;

Vista la nota n. III/B 110169 del 5 febbraio 1955, con la quale il Ministero delle finanze Direzione generale del demanio, ha chiesto che sia rettificato il canone di concessione in L. 10.000 dal 15 maggio 1948 al 31 dicembre 1948 e in L. 40.000 per ogni anno dal 1° gennaio 1949 alla scadenza;

Vista la lettera n. 10/2.7.6 Do.MS/ab 62766 in data 1° aprile 1955, con la quale la Società Adriatica di Elettricità ha dichiarato di accettare i citati nuovi canoni imposti dal Ministero delle finanze:

Decreta:

A rettifica dei decreti Ministeriali 2 marzo 1953 e 25 gennaio 1954, la concessione di piscicoltura nel lago di Santa Croce accordata alla Società Adriatica di Elettricità è subordinata al pagamento del canone di lire 10.000 per il periodo dal 15 maggio 1948 al 31 dicembre 1948 e di L. 40.000 per ogni anno decorrente dal 1° gennaio 1949 sino alla scadenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del relativo credito.

Roma, addì 5 luglio 1955

p. *Il Ministro*: VETRONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1955
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 120

(4373)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1955.

Classificazione di prima categoria del Monte di credito su pegno di Lendinara, con sede in Lendinara (Rovigo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che a seguito del rilevante ammontare di depositi fruttiferi raccolti il Monte di credito su pegno di Lendinara ha assunto carattere prevalentemente di Istituto di credito;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Lendinara, con sede in Lendinara (Rovigo), è classificato di prima categoria, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1938, n. 745.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1955

Il Ministro: GAVA

(4372)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 12 agosto 1955, è revocato il decreto Ministeriale 4 luglio 1955, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Pavia Fulvio nel comune di Troia, distretto notarile di Lucera, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Sant'Agata di Puglia, distretto notarile di Foggia.

(4339)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale, sita sulla spiaggia di Fondachello (Mascali).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 5 luglio 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 160, sita sulla spiaggia di Fondachello, riportata in catasto al foglio n. 37, particella n. 28 (c), del comune di Mascali.

(4329)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di terreni di risulta dalla nuova inalveazione del cavo Parmigiana-Moglia, in comune di Moglia (Mantova).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze 2 marzo 1955, n. 2381/2799, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di terreni di risulta dalla rettifica del cavo Parmigiana-Moglia, in comune di Moglia (Mantova), della superficie complessiva di ettari 3.95.21, segnati nel catasto dello stesso Comune ed indicati nella planimetria 22 settembre 1952, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Mantova, che fa parte integrante del decreto stesso.

(4308)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 agosto 1955

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,94
1 dollaro canadese	»	633,40
1 franco svizzero	»	145,78

Cambio per le contrattazioni in lire sterline

1 lira sterlina	Lit.	1749,83

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli e per esame a sessantaquattro posti di radiotelegrafista o radioelettricista (grado 12°, quadro F del ruolo del personale di gruppo C) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1927;
Visto il regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252;
Vista la legge 18 aprile 1940, n. 288;
Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;
Vista la legge 20 ottobre 1951, n. 1175;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 723;
Vista la lettera n. 4495/12106 del 1° marzo 1955 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il bando del presente concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando del concorso e ripartizione dei posti

E' bandito un concorso per titoli e per esame a sessantaquattro posti di radiotelegrafista o di radioelettricista (grado 12°, quadro *F* del ruolo del personale di gruppo *C* nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) dei quali venti riservati al personale dipendente dall'Amministrazione P.T. di ruolo e non di ruolo, ai fattorini telegrafici nonchè al personale degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, supplenti, ricevitori e portalettere). Per beneficiare dei posti riservati, gli aspiranti dovranno possedere l'anzianità minima di servizio di anni due, comunque prestati.

I posti riservati, di cui al precedente comma, che non siano coperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte, senza conseguirvi l'idoneità, a due precedenti concorsi per la nomina nel predetto ruolo.

Art. 2.

Titoli di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di licenza da scuola media inferiore ovvero da scuola di avviamento professionale; ovvero altri titoli equipollenti

Costituirà titolo preferenziale avere prestato lodevole servizio per almeno un anno presso le stazioni radio ed, inoltre, per i radiotelegrafisti il certificato di radiotelegrafista internazionale di 1ª e 2ª classe e per i radioelettricisti la specializzazione radiotecnica ed elettrotecnica conseguita presso una scuola media industriale.

Art. 3.

Limiti di età

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 30.

Detto limite è elevato:

ad anni 35 per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, per i profughi dei territori di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

ad anni 39 per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

I suddetti limiti sono, inoltre, elevati di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengano superati i 45 anni.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni:

a) per i candidati che appartengano al personale non di ruolo della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed abbiano titolo a partecipare ai posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per servizio, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per quelli derivanti dal terrorismo slavo;

c) per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati, per motivi di persecuzione razziale;

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Non si applica alcun limite di età:

a) nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo ordinario o speciale transitorio nelle Amministrazioni dello Stato, nonchè degli aspiranti appartenenti al personale degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche;

b) nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato (3 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220), siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza il contemporaneo reimpiego come civili.

Art. 4.

Invio delle domande e dei titoli di merito

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 1°, Ufficio concorsi, via dell'Umiltà n. 83-C, dovrà essere spedita a mezzo raccomandata al suddetto indirizzo nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda stessa dovrà essere corredata del titolo di studio con i voti riportati nelle singole materie e degli altri eventuali titoli di cui i candidati siano in possesso, da valutarsi dalla Commissione esaminatrice, come il brevetto radio telegrafista di 1ª o 2ª classe, la specializzazione radiotecnica ed elettrotecnica conseguita presso le scuole tecniche ecc.

Delle domande non corredate del titolo di studio, o sprovviste delle dichiarazioni appresso indicate, non si terrà alcun conto ed i candidati non saranno ammessi agli esami.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda quanto segue:

a) il cognome, il nome, la paternità e la maternità (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Coloro che, pur avendo alla data del presente decreto superato il 30° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo (invalido, combattente, profugo, coniugato, ecc.) abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il preciso domicilio;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti pendenti, significandone la natura;

g) i titoli di studio che vengono allegati alla domanda;

h) il programma di esame che si intenda sostenere (allegato 1, radiotelegrafisti allegato 2, radioelettricisti);

i) quale sia la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale;

m) di essere disposti a raggiungere qualsiasi residenza in caso di nomina;

n) se abbiano partecipato ad altri concorsi presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e, nell'affermativa, indicare quali.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I candidati che si trovino alle dipendenze della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengono al personale degli uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda, nel suddetto termine di giorni sessanta, ai Servizi o alle Direzioni da cui dipendono.

I Servizi e le Direzioni, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero con il proprio parere favorevole, o meno, all'ammissione al concorso per ciascuno dei concorrenti.

Art. 5.

Data di requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione della qualifica di impiegato statale di ruolo e della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 3 del presente decreto per gli aspiranti coniugati.

Art. 6.

Ammissione al concorso e diario esami

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro, da pubblicarsi nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento d'identità personale, la tessera postale di riconoscimento; per gli impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5°, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore all'8°, membri, tutti appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Alla Commissione potranno essere aggregati altri membri per l'espletamento delle prove pratiche obbligatorie.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

Valutazione titoli Votazioni

L'esame consterà di due prove scritte, della prova orale e di due prove pratiche obbligatorie in base ai programmi annessi al presente decreto (allegato 1 per gli aspiranti ai posti di ufficiale radiotelegrafista e allegato 2 per gli aspiranti ai posti di ufficiale radioelettricista).

Saranno ammessi alla prova orale ed alle due prove pratiche obbligatorie i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le due prove pratiche obbligatorie non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata nella prova pratica di dattilografia si computa per metà nella votazione complessiva.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione, in relazione alla speciale natura tecnica del concorso ed ai titoli preferenziali di cui all'art. 2 del bando; essa disporrà al riguardo complessivamente di dieci punti.

La votazione complessiva sarà formata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, della metà del punto ottenuto nella prova pratica di dattilografia, dei punti conseguiti nella prova orale, nell'altra prova pratica e del punto ottenuto per i titoli preferenziali.

Art. 9.

Titoli preferenziali.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e le due prove pratiche obbligatorie saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Servizio 1°, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti, relativi a titoli di preferenza e di precedenza nelle nomine di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati ed i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 100;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione della promozione,

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione su carta da bollo da L. 100 comprovante tale loro qualità con l'esito della discriminazione;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo da L. 100, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risieda;

f) i profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi, mediante una attestazione, su carta da bollo da L. 100, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risieda, gli altri, mediante il brevetto rilasciato dal Ministero degli interni, Direzione generale dell'assistenza pubblica, ovvero una attestazione, desunta dal brevetto, rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui il profugo risieda;

g) i partigiani combattenti dovranno produrre l'originale o la copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi, rilasciata dalle Commissioni stesse o dal Distretto militare;

h) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio, o per i fatti derivanti dal territorio slavo, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestazione in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

i) gli orfani dei caduti in guerra per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi produrranno: gli orfani di guerra, un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; i figli degli invalidi, uno dei documenti di cui ai precedenti commi, intestato al nome del padre; gli altri, un certificato delle rispettive associazioni nazionali;

l) gli ufficiali di complemento produrranno copia aggiornata dello stato di servizio militare in carta bollata da L. 200;

m) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o speciale transitorio delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione P. T., dovranno produrre copia, in competente bollo (L. 200 per ogni foglio) dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

n) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione P. T., dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

o) il personale degli Uffici locali o delle Agenzie postali e telegrafiche dovrà produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione provinciale, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato.

Coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopraelencati in carta da bollo e non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 10.

Graduatoria di merito
Riserva dei posti Decretazione dei vincitori.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei sarà unica e verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni e integrazioni.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Documentazione di rito.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Servizio I, Ufficio concorsi entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata sotto pena di decadenza, i seguenti documenti

1) titolo originale di studio, di cui al precedente art. 2 oppure copia notarile (L. 200) debitamente legalizzata ovvero, provvisoriamente, certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'istituto presso il quale il titolo è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione statale presso la quale trovasi eventualmente depositato il titolo originale;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

4) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune ove l'aspirante risieda almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto;

5) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza e debitamente legalizzato, dal quale documento risulti che l'aspirante goda dei diritti politici, ovvero, per coloro che non abbiano raggiunto l'età prescritta, che non siano incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale documento risulti che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Il certificato stesso, se rilasciato dal medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato dal medico

militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorra.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

8) copia aggiornata in competente bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti

a) copia del foglio matricolare, in competente bollo da L. 200, rilasciata dal distretto militare, se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio; ovvero siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva, in competente bollo rilasciato dal prefetto e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva;

c) certificato d'iscrizione alle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dal prefetto, per coloro che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva;

9) per gli aspiranti che appartengano al personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso il personale dell'Amministrazione P. T.:

a) per quelli di ruolo: copia in bollo (L. 200) dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

b) per quelli non di ruolo: certificato in carta da bollo da L. 100 dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, con l'indicazione della data di inizio, della durata e della natura del servizio stesso; per il personale non di ruolo appartenente all'Amministrazione P. T., compreso quello applicato agli Uffici locali ed alle Agenzie postali e telegrafiche il suddetto certificato sarà rilasciato dai Servizi o dalle Direzioni, da cui i candidati dipendano.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 9) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti gli aspiranti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti su carta da bollo, salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 12, e non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 12.

Documentazioni ridotte o supplementari.

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o speciale transitorio delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione P. T., possono limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 7) e 9), lettera *a*) del precedente art. 11.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione P. T. nonchè il personale degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche ed i fattorini telegrafici dovranno produrre tutta la documentazione di cui al precedente art. 11.

I concorrenti che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei certificati di cui ai numeri 3), 4), 7) e 8) del precedente art. 11, un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante anche la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirino.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7) del precedente art. 11 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 13.

Assunzione in servizio e periodo di prova.

I vincitori del concorso, che documenteranno entro il termine perentorio di cui all'art. 11 di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati temporaneamente in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di alunno con un assegno mensile non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 12° di gruppo *C*, oltre alle indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Ai provenienti dai ruoli statali saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso che senza un motivo che possa, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione ritenersi giustificabile, non assumano servizio in prova entro il termine e nella residenza loro assegnata, saranno considerati rinunciatari senza bisogno di diffida ed i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei che seguono, nella graduatoria, i vincitori.

Art. 14.

Nomina in ruolo.

Gli alunni che alla fine del periodo di prova ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, a seconda del programma di esame sostenuto saranno nominati ufficiali radiotelegrafisti oppure ufficiali radioelettricisti di 3ª classe (grado 12°, quadro *F* del ruolo del personale di gruppo *C*) con le competenze spettanti a tale grado.

Gli alunni che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1955

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1955
Registro n. 24 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 202 — FAGGIANI

ALLEGATO 1.

PROGRAMMA DI ESAME

relativo al concorso per ufficiale radiotelegrafista di 3ª classe (grado 12°, quadro F del ruolo del personale di gruppo C).

PROVE SCRITTE

1ª *Prova.*

Elettrologia:

1. — *Elementi di elettrostatica*: principali leggi e fatti sperimentali. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie e in parallelo.

2. — *Elementi di magnetostatica*: principali leggi e fatti sperimentali. Permeabilità magnetica. Induzione magnetica. Isteresi magnetica nei materiali magnetici.

3. — *Sulla corrente elettrica costante e sulle leggi di Ohm e di Joule*: raggruppamenti di resistenze: in serie e in parallelo. Leggi di Kirchhoff. Effetti chimici della corrente.

4. — *Campo magnetico provocato da correnti*: principali caratteristiche e leggi. Il circuito magnetico e la legge di Hopkinson. Forza ponderomotrice sollecitante un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico.

5. — *Forze elettromotrici e correnti indotte di auto e di mutua induzione*: coefficienti di auto e di mutua induzione e loro unità di misura.

6. — *Nozioni* intorno alle misure elettriche e principali strumenti elettrici per correnti continue.

7. — *Grandezze alternative sinusoidali*: principali definizioni. Circuito comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie alimentato da f.e.m. alternativa si-

nusoidale: Studio della corrispondente corrente. Potenza elettrica in regime alternativo sinusoidale e metodi per la sua misura.

8. — *Sistemi trifasi*: a stella e a triangolo. Potenza elettrica di un sistema trifase.

2ª *Prova*.

Elementi di radiotecnica:

1. — Resistenza dei conduttori alle alte frequenze. Perdite nei condensatori con dielettrici imperfetti. Perdite per correnti parassite.

2. — Circuiti accoppiati per mutua induzione, in regime alternativo sinusoidale.

3. — Cenni sui circuiti a costanti distribuite: parametri caratteristici e loro computo.

4. — Cenni sui fenomeni termoelettronici e sui diodi e triodi.

5. — Principali applicazioni dei triodi; amplificatori, oscillatori, rivelatori. Schemi di funzionamento.

6. — Analisi particolareggiata degli oscillatori a tubi elettronici di tipo asincrono e di tipo sincrono.

PROVA ORALE

Oltre le materie delle prove scritte:

a) *Impianti trasmittenti*: radiotelegrafia, con manipolazione ad interruzione di portanti: onde persistenti (tipo *A*) ed onde modulate (tipo *A*). Sistemi di manipolazione a mano ed automatica, radiotelegrafia con manipolazione e spostamento di frequenza (tipo *F*). Radiotelegrafia a doppia banda laterale (tipo *A*) profondità di modulazione. Radiotelefonia a banda laterale unica cenni sul procedimento fisico.

b) *Impianti riceventi*: ricevitori a supereterodina e ricevitori a reazione. Amplificazione in alta frequenza, in media frequenza ed in bassa frequenza. Mescolazione delle frequenze. Rivelazione. Differenza fra i ricevitori radiotelegrafici e radiotelefonici. Ricezione dei segnali automatici. Ricevitori per manipolazione a spostamento di frequenza. Sistemi di allmentazione. Alimentazione con batterie, norme per la manutenzione delle batterie di accumulatori Raddrizzatori di corrente e relativi filtri di livellamento. Aerei: aerei omnidirezionali. Aerei a telaio, aerei direttivi, sistemi di aerei. Vantaggi degli aerei direttivi.

c) *Regolamenti codici-radio*. — Organizzazione del servizio radioelettrico in Italia. Stazioni radio telefoniche per servizio a piccola distanza. Centri radio per servizio radiotelegrafico e radiotelefonico a media e grande distanza. Mezzi da essa impiegati. Regolamento addizionale delle radiocomunicazioni (Atlantic City 1947). Norme riguardanti i servizi mobili radiomarittimi: banda di frequenza, notificazione e registrazione delle frequenze, certificato degli operatori delle stazioni di nave, provvedimento contro i disturbi alla comunicazione, procedura generale radiotelegrafica, nei servizi mobili marittimi, radiotelefonia sul servizio mobile marittimo, pericolo, segnale di allarme, di urgenza, di sicurezza. Radiotelegrammi, servizi speciali, documenti di servizio, codici Q, abbreviazioni e segnali vari.

Tasse dei radiotelegrammi a tariffa interna e ridotta, lettere radiomarittime, radiotelegrammi speciali. Principali collegamenti radiotelegrafici internazionali dell'Italia e stazioni radio che li effettuano.

d) *Geografia* gli Stati del mondo, capitali, centri più importanti. I fusi orari e le ore ufficiali. Principali linee di navigazione internazionale dell'Italia e porti da esse toccati.

e) *Nozioni sull'organizzazione della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati*.

f) *Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici*.

PROVE PRATICHE OBBLIGATORIE

a) *Ricezione a mezzo di ricevitore a cuffia* di tipo usato per la radiotelegrafia di un testo costituito da 60 gruppi di codice, (miscuglio di lettere, cifre e segni di punteggiatura) alla velocità di 100 caratteri al minuto, e di un testo costituito da 250 caratteri di lingua italiana, alla velocità di 125 caratteri al minuto.

Ogni gruppo di codice comprenderà 5 caratteri e ciascuna cifra o segno di punteggiatura sarà considerata per due caratteri.

La parola del testo in linguaggio chiaro sarà valutata in media per 5 caratteri.

Trasmissione a mezzo di un tasto Morse di un testo di gruppi di codice costituito come quello precedentemente indicato alla velocità non inferiore a 100 caratteri per minuto e di un testo in lingua nazionale, costituito come quello precedentemente indicato, alla velocità non inferiore a 125 caratteri al minuto.

La trasmissione sarà registrata per controllo in un apparato Wheatstone.

b) *Dattilografia*: Copiatura con la macchina da scrivere Olivetti per la durata di 10 minuti di un brano stampato o dattilografato, alla velocità di almeno 125 battute al minuto. Il dattiloscritto si dovrà presentare con bella disposizione ed in corretta forma d'uso. Nella assegnazione del voto si terrà conto di una maggiore velocità, della omissione di segni ortografici, degli errori ecc.

Il Ministro: CASSIANI

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

relativo al concorso per ufficiale radioelettricista di 3ª classe (grado 12º, quadro F del ruolo del personale di gruppo C).

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*.

Elettrologia:

1) *Elementi di elettrostatica*: principali leggi e fatti sperimentali. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie e in parallelo.

2) *Elementi di magnetostatica*: principali leggi e fatti sperimentali. Permeabilità magnetica. Induzione magnetica. Isteresi magnetica nei materiali magnetici.

3) *Sulla corrente elettrica costante e sulle leggi di Ohm e di Joule*: raggruppamenti di resistenze in serie e in parallelo. Leggi di Kirchhoff. Effetti chimici della corrente.

4) *Campo magnetico provocato da correnti*: principali caratteristiche e leggi. Il circuito magnetico e la legge di Hopkinson. Forza ponderomotrice sollecitante un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico.

5) *Forze elettromotrici e correnti indotte di auto e di mutua induzione*: Coefficienti di auto e di mutua induzione e loro unità di misura.

6) *Nozioni*: intorno alle misure elettriche e principali strumenti elettrici per correnti continue.

7) *Grandezze alternative sinusoidali*: principali definizioni. Circuito comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie alimentato da f.e.m. alternativa sinusoidale. Studio della corrispondente corrente. Potenza elettrica in regime alternativo sinusoidale e metodi per la sua misura.

8) *Sistemi trifasi*: a stella e a triangolo. Potenza elettrica di un sistema trifase.

2ª *Prova*.

Elementi di radiotecnica:

1) Resistenza dei conduttori alle alte frequenze. Perdite nei condensatori con dielettrici imperfetti. Perdite per correnti parassite.

2) Circuiti accoppiati per mutua induzione, in regime alternativo sinusoidale.

3) Cenni sui circuiti a costanti distribuite: parametri caratteristici e loro computo.

4) Cenni sui fenomeni termoelettronici e sui diodi e triodi.

5) Principali applicazioni dei triodi: amplificatori, oscillatori, rivelatori. Schemi di funzionamento.

6) Analisi particolareggiata degli oscillatori a tubi elettronici di tipo asincrono e di tipo sincrono.

PROVA ORALE

Oltre le materie delle prove scritte.

a) *Impianti trasmittenti*: radiotelegrafia, con manipolazione ad interruzione di portanti: onde persistenti (tipo A_1) ed onde modulate (tipo A_2) sistemi di manipolazione a mano ed automatica, radiotelegrafia con manipolazione a spostamento di frequenza (tipo F_1). Radiotelegrafia a doppia banda laterale (tipo A_3): profondità di modulazione. Radiotelefonia a banda laterale unica: cenni sul procedimento fisico.

b) *Impianti trasmittenti*: trasmettitori radiotelegrafici e radiotelefonici; stabilità dei trasmettitori e mezzi per ottenerla, amplificatori di potenza a radio-frequenza e ad audio-frequenza, circuiti di modulazione.

Sistemi di alimentazione: alimentazione con macchine elettriche; elettrogeneratori, motori a scoppio a due o quattro tempi, raddrizzatori di corrente dei vari tipi, filtri di livellamento, norme e dispositivi di protezione e sicurezza, norme per la messa in funzione di un trasmettitore.

Aerei: aerei per le varie onde, sistemi di aerei direttivi, linee e cavi per l'alimentazione degli aerei, sistemi di protezione e norme di sicurezza.

c) *Impianti elettrici di energia*: principali tipi di macchine elettriche a corrente alternata ed a corrente continua, norme di manutenzione delle macchine elettriche, linee, quadri e protezione degli impianti interni, impianti di accumulatori.

d) *Nozioni sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati.*

e) *Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.*

PROVE PRATICHE OBBLIGATORIE

a) *Messa in servizio e regolazione di un trasmettitore*: La prova comprenderà la verifica dell'impianto elettrico e delle macchine a servizio del trasmettitore, l'avviamento successivo dei vari organi e servizi nell'ordine voluto, le regolazioni a potenza, ridotta ed a piena potenza, la regolazione della frequenza, la verifica del regolare funzionamento di tutti gli organi e servizi.

b) *Dattilografia*: copiatura con la macchina da scrivere Olivetti per la durata di 10 minuti di un brano stampato o dattilografato, alla velocità di almeno 125 battute al minuto. Il dattiloscritto si dovrà presentare con bella disposizione ed in corretta forma d'uso. Nella assegnazione del voto si terrà conto di una maggiore velocità, della omissione di segni ortografici, degli errori ecc.

Il Ministro: CASSIANI

(4202)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Variante alle graduatorie dei concorsi nazionali per titoli a posti di r.s.t. (classi di concorso G.IV, F.I, Avv. VI)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a undici posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della ragioneria e tecnica commerciale negli istituti tecnici commerciali (classe di concorso G. IV), registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1952, registro n. 29, foglio n. 111;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a trentotto posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della computisteria e pratica commerciale nelle scuole tecniche commerciali (classe di concorso F. I.), registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1952, registro n. 29, foglio n. 110;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a duecentosettantotto posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole secondarie di avviamento professionale (classe di concorso Avv. VI), registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1952, registro n. 38, foglio n. 69;

Riesaminata la documentazione dell'insegnante Puletti Orazio di Washington, concorrente a posti di ruolo speciale transitorio di cui alle classi di concorso G. IV; F. I; Avv. VI sopradette;

Veduta la decisione del ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale del 12 gennaio 1955, pubblicata nei modi di legge all'udienza del 27 aprile 1955, con la quale veniva riconosciuto all'insegnante Puletti Orazio di Washington, la qualifica di «invalido di guerra», utile per i concorsi a posti di ruolo speciale transitorio;

Decreta:

Le graduatorie dei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio di cui alle classi G. IV; F. I; Avv. VI, sopradette, vengono modificate nel senso che accanto al nominativo dell'insegnante Puletti Orazio di Washington, occupante rispettivamente i posti di graduatoria 396, 471, 535, deve essere apposta la dicitura «invalido di guerra».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1955

Il Ministro: ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1955
Registro n. 32 *Pubblica istruzione, foglio n.* 152. — D'ELIA

(4278)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga al 31 agosto 1955 del termine per la presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso per l'Accademia aeronautica - anno accademico 1955-56.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 4 aprile 1955, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di settanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale, alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica anno accademico 1955-56 (registrato alla Corte dei conti addì 8 aprile 1955, registro n. 18 Difesa-Aeronautica, foglio n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1955;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso è prorogato a tutto il 31 agosto 1955.

Roma, addì 12 luglio 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1955
Registro n. 4 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 2. — LAZZARINI

(4345)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.